

# Procedure di approvazione più semplici ed ampliamento dell'uso della lingua inglese: la CONSOB modifica la disciplina dei prospetti

5 agosto 2022

Con la delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 (la “Delibera”), la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha approvato alcune importanti modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti (il “Regolamento Emittenti”), segnalando agli operatori il proprio impegno a garantire un accesso più rapido e semplice ai mercati di capitali.

In particolare, la Delibera riguarda:

- l’allineamento dei termini per l’approvazione dei prospetti alla legislazione europea;
- il potenziamento dello strumento del *prefiling*;
- l’estensione della facoltà di redigere il prospetto in lingua inglese.

Per qualsiasi domanda relativa ai temi trattati nella presente nota, potete contattare qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto o gli autori di seguito indicati.

MILANO

**Pietro Fioruzzi**

+39 02 7260 8214

[pfioruzzi@cgsh.com](mailto:pfioruzzi@cgsh.com)

**Nicole Puppieni**

+39 02 7260 8616

[npuppieni@cgsh.com](mailto:npuppieni@cgsh.com)

**Edoardo Filiberto Roversi**

+39 02 7260 8680

[eroversi@cgsh.com](mailto:eroversi@cgsh.com)



### ***Allineamento dei termini per l'approvazione del prospetto alla legislazione europea***

Con l'adozione della Delibera, la CONSOB ha allineato la disciplina italiana relativa ai termini per l'approvazione del prospetto a quella europea.

A tal fine, la CONSOB ha provveduto a eliminare dall'articolo 8 del Regolamento Emittenti: (i) le disposizioni che consentivano all'autorità di svolgere una verifica preliminare della completezza della domanda di approvazione del prospetto e (ii) la previsione relativa alla durata massima del processo di approvazione. Conseguentemente, il processo di approvazione dei prospetti per l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di titoli e i relativi termini sono ora disciplinati interamente dall'articolo 20 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto").

Inoltre, al fine di consentire una più agevole formulazione della domanda di approvazione e rendere più semplice la collazione della documentazione oggetto di scrutinio da parte dell'autorità, la CONSOB ha provveduto a semplificare la struttura della domanda di approvazione e a ridurre il numero di documenti da allegare a quest'ultima.

### ***Potenziamento del pre-filing***

Il Regolamento Emittenti prevede, agli articoli 4, comma 1-*bis*, e 52, comma 1-*bis*, il c.d. *pre-filing*, ossia la possibilità per gli emittenti/offerenti di avviare un preventivo dialogo con la CONSOB prima del formale avvio dell'istruttoria, originariamente limitato solo a "eventuali

*specificità*" riguardanti l'operazione di offerta/ammissione a quotazione.

In merito, la CONSOB ha modificato il Regolamento Emittenti, estendendo l'ambito di applicazione del *pre-filing* alle "questioni di particolare rilevanza" riguardanti l'operazione di offerta/ammissione a quotazione, senza la necessità di produrre una prima bozza di prospetto o documento equivalente. È stata altresì introdotta la facoltà per l'emittente/offerente di illustrare tali questioni anche attraverso l'invio di elementi informativi dei documenti oggetto di interesse, restando comunque escluso un controllo di completezza, coerenza e comprensibilità di tali elementi informativi prima della presentazione della domanda di approvazione del prospetto.

La CONSOB ha, infine, introdotto la possibilità di concordare, anche nell'ambito delle interlocuzioni in sede di *pre-filing*, una pianificazione indicativa del calendario del procedimento istruttorio, in analogia con la prassi di altre autorità di paesi dell'Unione europea.

### ***Redazione del prospetto in lingua inglese***

Prima dell'intervento della CONSOB, l'articolo 12 del Regolamento Emittenti consentiva la redazione del prospetto in lingua inglese esclusivamente per:

- le offerte/ammissioni a quotazione autorizzate in Italia ma non effettuate sul territorio nazionale;
- le offerte/ammissioni a quotazione in cui l'Italia è stato membro ospitante<sup>1</sup>; e
- le offerte/ammissioni a quotazione autorizzate ed effettuate in Italia che non abbiano ad oggetto titoli di capitale ai sensi

<sup>1</sup> Ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per "Stato membro ospitante" si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

dell'articolo 2, lettera m), punto ii), del Regolamento Prospetto<sup>2</sup>.

Nelle ultime due ipotesi il Regolamento Emittenti prevede la traduzione in italiano della sola nota di sintesi.

La CONSOB è intervenuta estendendo la possibilità di redigere il prospetto in inglese anche nei casi di offerte/ammissioni a quotazione svolte in tutto o in parte sul territorio nazionale e in cui l'Italia risulti essere lo stato membro di origine<sup>3</sup>.

Nel caso in cui l'offerta/quotazione sia svolta in tutto o in parte in Italia sarà necessario procedere alla traduzione in italiano della nota di sintesi nel

caso in cui il prospetto venga redatto in inglese, e questo indipendentemente dal fatto che l'Italia sia lo stato membro di origine.

Infine, la CONSOB ha chiarito che, come disposto dall'articolo 7, comma 5, lettera e), del Regolamento Prospetto, per quanto concerne eventuali difformità della nota di sintesi tradotta in lingua italiana rispetto all'originale predisposta in lingua inglese, queste ultime potranno non risultare rilevanti sotto il profilo della responsabilità dell'emittente/offidente se non incidono in maniera significativa sul complesso delle informazioni contenute nel prospetto.

...

CLEARY GOTTLIB

---

<sup>2</sup> Vale a dire (i) titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno Euro 1.000; (ii) titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente dei titoli sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente.

<sup>3</sup> Ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per "Stato membro d'origine" si intende: (1) in relazione all'offerta di titoli da parte di un emittente stabilito nell'Unione europea, lo stato membro in cui tale emittente ha la propria sede legale; (2) in relazione all'offerta di quote o azioni di OICR armonizzati, lo stato membro dell'Unione europea in cui l'OICR è stato costituito.